

ACCORDO NAZIONALE

Addì, 6 dicembre 2016 si sono incontrate in Roma

FISE ASSOAMBIENTE rappresentata dal Presidente Roberto Sancinelli, dalla Delegazione sindacale della Sezione rifiuti urbani presieduta da Emilio De Vizia e composta da Giancarlo Alongi, Alfonso Candrilli, Monica Cerroni, Francesco Silvio Dodaro, Francesco Paoletti, Caterina Quercioli Dessena, Cesare Spreafico, assistita dalla Commissione tecnica costituita da Pierpaolo Figliolino, Laurence Guatieri, Susanna Paciosi, Antonio Piluso, Diego Quercioli Dessena, Lorenzo Volpe, Gianpietro Zanini,

con l'assistenza di Fise nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni industriali di Fise Assoambiente, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali

Fp Cgil, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti

Fit Cisl, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio




Uiltrasporti, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi

Fiadel, rappresentata da Luigi Verzicco e Vittorio d'Albero.

Nell'ambito del rinnovo del ccnl 21.3.2012 FiseAssoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, scaduto il 31.12.2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dipendenti del settore sprovvisti delle tutele dei trattamenti di integrazione salariale,

le Parti hanno stipulato il presente accordo

per la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale riservato alle imprese che applicano il predetto ccnl.





Art. 1 – Costituzione e natura del Fondo – Campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 26, comma 1, del Titolo II del D. lgs. n. 148/2015, è costituito il Fondo di solidarietà bilaterale (in seguito "Fondo") riservato alle imprese e società esercenti servizi ambientali (in seguito "imprese"), che applicano il vigente ccnl Fise Assoambiente, le quali fanno parte di settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I ("Trattamenti di integrazione salariale") del predetto D.lgs..
2. La costituzione del Fondo è obbligatoria con riguardo alle imprese dei settori predetti, le quali – a termini del comma 7 del citato art. 26 – occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti ed escluso il personale dirigente. Ai fini della determinazione del numero di dipendenti occupati valgono le competenti istruzioni diramate dall'INPS.
3. Il Fondo è istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS.
4. Gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal Regolamento di contabilità dell'INPS.

Art. 2 – Finalità - Prestazioni

1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti – con esclusione del personale dirigente - una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, come previsto dal comma 1 dell'art. 26 già richiamato.
2. Ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto viene corrisposta l'integrazione salariale ordinaria per una delle seguenti cause:
 - a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
 - b) situazioni temporanee di mercato.
3. Ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto viene assicurato l'intervento straordinario di integrazione salariale per una delle seguenti cause:
 - a) riorganizzazione aziendale;
 - b) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di un ramo di essa;
 - c) contratto di solidarietà.

fy

su

se

re

de

to

4. Il Fondo ha altresì lo scopo di:


- a) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori dipendenti che, nei successivi cinque anni, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- b) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
- c) assicurare ai lavoratori dipendenti prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

Art. 3 – Contributi di finanziamento

1. Le aliquote di contribuzione ordinaria, finalizzate a garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, sia per l'avvio dell'attività del Fondo che per la situazione a regime, sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.
2. La contribuzione ordinaria è ripartita, tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti – con esclusione del personale dirigente - nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo.
3. Qualora il Fondo eroghi l'assegno ordinario di cui all'art. 30 ovvero l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 148/2015, sarà a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa un contributo addizionale nella misura stabilita dal decreto di cui al precedente comma 1, comunque non inferiore all'1,5%.
4. Qualora il Fondo eroghi l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lettera b), del D.lgs. n. 148/2015, sarà a carico del datore di lavoro un contributo straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.
5. In caso di erogazione dell'assegno ordinario o di solidarietà di cui al precedente comma 3, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore dipendente interessato la contribuzione correlata alla prestazione.



jis



Art. 4 – Comitato amministratore: composizione e nomina

1. La gestione del Fondo è assicurata da un Comitato amministratore (in seguito "Comitato"), dei quali:

- quattro componenti designati da Fise Assoambiente;
- quattro complessivi componenti designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel;
- due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rimane in carica quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. Elegge il Presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti.

3. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, il Collegio sindacale dell'INPS e il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

5. L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'INPS, qualora se ne evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione è adottato nel termine di cinque giorni.

6. Detto provvedimento è sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 479/1994 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Art. 5 – Comitato amministratore: compiti

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati di una propria relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) delibera in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento;

scel

no 4

- c) propone al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze modifiche in materia di contributi (misura delle aliquote), interventi e trattamenti (disciplina delle prestazioni);
- d) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 6 – Comitato amministratore: requisiti dei componenti

1. I componenti del Comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. Detti esperti sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità, di assenza di conflitto di interesse e di onorabilità di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015.
3. A pena di ineleggibilità o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarietà.
4. La sussistenza di requisiti e l'assenza di situazioni impeditive sono accertate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sospensione dalle funzioni o la decadenza dalla carica sono dichiarate dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 7 – Equilibrio finanziario del Fondo

1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio. Non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità di risorse.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua costituzione, di bilanci di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di accompagnamento del Governo.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d'anno, su proposta del Comitato, tramite decreto direttoriale del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, a seguito di verifica delle compatibilità finanziarie interne al Fondo.

5. La modifica dell'aliquota contributiva può essere disposta con decreto direttoriale dei predetti ministeri anche in mancanza di proposta del Comitato, per assicurare il pareggio di bilancio, per far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, per inadempienza del Comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 4.





Art. 8 - Disposizioni finali

1. L'attività del Fondo è disciplinata dal presente accordo, dal Regolamento di funzionamento, dalle competenti disposizioni ministeriali e dell'INPS.
2. Il presente accordo è conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente previsto dall'accordo medesimo.
3. Ai fini dell'istituzione del Fondo presso l'INPS, provvederà il decreto interministeriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.



NOTA A VERBALE

Avuto riguardo al fatto che le aziende, in ottemperanza all'art. 29, comma 7, del D.lgs. 14.9.2015, n.148, versano al Fondo di integrazione salariale (multicomparto) dell'Inps un contributo mensile pari allo 0,65% - di cui 2/3 a carico dell'azienda e 1/3 a carico del dipendente - con l'accordo di rinnovo 6/12/2016 del ccnl di categoria le Parti hanno convenuto che a decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2019 ai fini del costituendo Fondo di solidarietà bilaterale di categoria, di cui all'art. 26, comma 1, del predetto D.lgs., l'azienda verserà, oltre al contributo di cui sopra, un contributo aggiuntivo mensile di € 10,00 per dodici mensilità per ciascun lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova.


FISE ASSOAMBIENTE



FISE



FP CGIL



FIT - CISL

UILTRASPORTI


FIADFI
